

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI POZZALLO

ORDINANZA N. 19/99

CITTA' DI VICTORIA	
N. 2628	del Reg.
in pubblicazione	
dal 29 GIU 1999	
al 30-09-99	

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzallo:

VISTA l'istanza nr.27611 datata 25.06.1996 con la quale la Provincia Regionale di Ragusa, nella qualità di Ente gestore della riserva naturale "Macchia Foresta del Fiume Irminio", ha richiesto a questo Ufficio l'emanazione di apposita Ordinanza di interdizione della riserva naturale denominata "Macchia Foresta del Fiume Irminio", ricadente in territorio dei Comuni di Ragusa e Scicli, e dello specchio acqueo contiguo, al fine di tutelare il patrimonio naturalistico ivi esistente e salvaguardare la biocenosi della zona costiera;

VISTO il Provvedimento nr. 23168 datato 02.06.1997 con il quale la Provincia Regionale di Ragusa, nella qualità di Ente Gestore della Riserva Naturale "Macchia Foresta del Fiume Irminio" dispone, ai sensi dell'art.1 lettera d) del Decreto Assessoriale nr.143 datato 09.02.1988, il divieto di balneazione all'interno della Riserva Naturale in parola dal 01 Giugno al 30 Settembre 1997;

VISTA l'istanza nr.23823 datata 05.05.1999, con la quale la Provincia Regionale di Ragusa ha chiesto l'estensione del limite a mare della Riserva Naturale "Macchia Foresta del Fiume Irminio" dagli attuali 100 metri fino a 300 metri dalla battigia;

VISTA la legge Regionale nr.98 datata 06.05.1981 recante "Norme per l'istituzione nella regione di Parchi e Riserve naturali", così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale nr.14 datata 09.08.1988;

VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente nr.241 datato 07.06.1985, con il quale è stata costituita la Riserva Naturale denominata "Macchia Foresta del Fiume Irminio" ricadente nel territorio dei comuni di Ragusa e Scicli;

VISTO il Decreto Assessoriale nr.352 datato 09.03.1989, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha disposto l'affidamento della gestione della riserva naturale sopra citata alla Provincia Regionale di Ragusa;

VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente nr.143 datato 09.02.1988 con il quale è stato approvato il Regolamento recante modalità d'uso e divieti relativo alla riserva "Macchia Foresta del Fiume Irminio";

VISTA la propria Ordinanza nr.41/96, datata 01.07.1996, integrata e modificata con l'Ordinanza nr. 15/97 datata 06.06.1997, riguardante l'interdizione dello specchio acqueo antistante la Riserva Naturale "Macchia Foresta del Fiume Irminio";

CONSIDERATO necessario cooperare con la Provincia Regionale di Ragusa, Ente Gestore della Riserva Naturale in parola, alla preservazione della suddetta area, al fine di prevenire e/o reprimere eventuali alterazioni del patrimonio naturalistico e floro/faunistico;

VISTI gli articoli 16, 17, 30 e 31 del vigente Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione:

O R D I N A

ART. 1 - Con decorrenza immediata, al fine di proteggere e tutelare il patrimonio naturalistico e floro-faunistico esistente nella Riserva Naturale denominata "Macchia Foresta del Fiume Irminio" ricadente nel territorio dei Comuni di Ragusa e Scicli e nello specchio acqueo contiguo fino ad una distanza della costa di 300 metri, come evidenziato nell'allegato stralcio della carta nautica I.I. N.20 che è parte integrante della presente Ordinanza, sono vietati:

- la navigazione, la sosta e l'ancoraggio con qualsiasi tipo di unità ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ente gestore per finalità scientifiche e/o di visita guidata e regolamentata;
- la pesca con qualsiasi mezzo o attrezzo effettuata, sia essa subacquea, professionale o sportiva sia da natante che dalla battigia;
- l'approdo sulla battigia di qualsiasi genere di natante
- la balneazione.

ART. 2 - L'Ordinanza 41/96 in premessa citata è abrogata.

ART. 3 - I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza oltre ad essere ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare a persone e/o cose, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art.1164 del vigente Codice della Navigazione.

ART. 4 - E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Pozzallo, li: 18.06.1999

MUNICIPIO DI VITTORIA

In conformità delle superiori dichiarazioni si attesta che copia del presente atto è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal

29-06-99 al 30-09-99
senza opposizioni o reclami.

Vittoria, addì 04 OTT 1999

Il Segretario Generale

IL COMANDANTE
TENENTE DI VASCELLO (CP)
Giuseppe SARCHESI



